

Milano, 17 dicembre 2025
AGLI ISCRITTI

Circolare n. 2/2025

Oggetto: interventi definiti dalle Fonti Istitutive con l'Accordo del 4 dicembre 2025.

Gentile Iscritta/o,

con la presente desideriamo informarLa che le Fonti Istitutive il 4 dicembre 2025 hanno sottoscritto un accordo che comporta modifiche allo Statuto del Fondo e ai Regolamenti delle prestazioni per gli iscritti:

- alla Gestione iscritti in servizio;
- alla Gestione iscritti in quiescenza;
- alla Gestione Mista.

Con l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati che si riunirà in sede straordinaria, dette modifiche trovano applicazione dal 1° gennaio 2026.

Di seguito si fornisce un riepilogo sintetico degli interventi; gli aspetti applicativi saranno oggetto di successivi approfondimenti ed informative di maggior dettaglio, che verranno progressivamente pubblicati sul portale del Fondo e saranno trasmessi agli iscritti attraverso apposite campagne informative.

A seguire si illustrano sinteticamente le diverse novazioni introdotte con l'accordo sopra indicato.

MODIFICHE STATUTARIE

BENEFICIARI:

- viene prevista l'iscrizione al Fondo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. che dovranno farne richiesta al Fondo entro il 4° mese successivo alla nomina (per i componenti attualmente in carica entro il 30 aprile 2026, con effetto dell'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2026). I Consiglieri che, all'atto della nomina o del rinnovo della carica abbiano un'età inferiore al limite previsto dalla legge tempo per tempo vigente per il pensionamento di vecchiaia, saranno iscritti alla Gestione degli iscritti in servizio per l'intera durata del mandato; i Consiglieri con età superiore al suddetto limite, saranno iscritti alla Gestione degli Iscritti in quiescenza. Nel caso in cui un Consigliere risulti già iscritto al Fondo in quanto dipendente o ex dipendente di Intesa Sanpaolo o di altra società del Gruppo, per la durata del mandato sarà destinatario, insieme agli eventuali familiari resi beneficiari, delle prestazioni della medesima Gestione in cui risulti già iscritto per effetto del rapporto di lavoro. I Consiglieri, non già iscritti al Fondo possono iscrivere anche i rispettivi familiari nel rispetto delle regole previste dallo Statuto; questi ultimi non avranno facoltà di beneficiare della prosecuzione dell'iscrizione in qualità di familiari reversibili. Il Consigliere, se non già iscritto, si fa carico anche della quota di contribuzione

aziendale prevista per l'iscrizione alla Gestione degli iscritti in servizio. I Consiglieri possono confermare l'iscrizione alla Gestione iscritti in quiescenza al termine del mandato; l'iscrizione al Fondo viene meno in caso di dimissioni, decadenza e/o revoca dell'incarico.

- viene consentito il mantenimento dell'iscrizione al Personale iscritto al Fondo che perda i requisiti di appartenenza al Gruppo Intesa Sanpaolo per effetto di operazioni societarie e per il quale non venga già prevista tale facoltà nell'ambito degli eventuali accordi sindacali di definizione di dette operazioni. Il mantenimento dell'iscrizione comporta il pagamento dell'intera contribuzione tempo per tempo prevista, comprensiva sia della quota a carico dell'azienda (che dovrà essere corrisposta in unica soluzione) sia della quota a carico dell'iscritto e dei familiari resi beneficiari. La richiesta di iscrizione da parte dell'interessato dovrà pervenire al Fondo entro 4 mesi dall'efficacia giuridica dell'evento;
- viene previsto il mantenimento dell'iscrizione dei figli, dei figli del coniuge o dei figli del coniuge di fatto, già beneficiari delle prestazioni del Fondo da parte dell'iscritto alla Gestione iscritti in servizio al venir meno del requisito della convivenza con uno dei genitori (ove richiesto), anche in caso di matrimonio o di unione civile, senza possibilità di estendere le prestazioni ad altri componenti dell'eventuale nuovo nucleo familiare e versando la contribuzione prevista per i familiari fiscalmente non a carico. La novazione normativa si applica alle casistiche che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dell'accordo (1.1.2026).
- viene previsto che la qualifica di familiare beneficiario venga meno, a richiesta dell'iscritto, a seguito di provvedimento di allontanamento disposto dall'Autorità Giudiziaria. Ciò al fine di tutelare le esigenze degli iscritti che si trovano in contesti di disagio derivante da situazioni di violenza nelle relazioni familiari.

CONTRIBUZIONE GESTIONE ISCRITTI IN SERVIZIO

Azienda

La contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun dipendente o destinatario dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà iscritto a FSI è stabilita in 1.200,00 euro. Detto importo, che viene rivalutato annualmente, è incrementato di:

- € 50,00 a decorrere dall'esercizio 2025
- € 30,00 - già versati sino al 31 dicembre 2025 al "Fondo Protezione", per ogni dipendente in servizio e per i destinatari dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà iscritto al FSI - a decorrere dal 1° gennaio 2026
- ulteriori € 45,00 a partire dal 1° gennaio 2028

Iscritto

Le contribuzioni degli iscritti alla Gestione iscritti in servizio sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, come di seguito riportato:

- da 1,00% a 1,10% per sé
- da 0,10% a 0,20% per ogni familiare a carico sino ad un massimo dello 0,60% (viene però mantenuta l'aliquota dello 0,10% per ogni familiare a carico per il quale risulti lo stato di necessità di sostegno intensivo attestato dalla certificazione medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992);
- da 1,10% a 1,20% per ogni familiare non a carico

CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE ISCRITTI IN QUIESCENZA

Iscritto

Le contribuzioni degli iscritti alla Gestione iscritti in quiescenza sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, come di seguito riportato:

- da 0,25% a 0,50% per ogni familiare a carico sino ad un massimo dell'1,50% (viene mantenuta la contribuzione dello 0,25 % per ogni familiare a carico per il quale risulti lo stato di necessità di sostegno intensivo attestato dalla certificazione medica rilasciata dalla Competente Struttura ASL ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992);
- da 1,50% a 2,10% per ogni familiare non a carico.

La tabella di seguito riportata riepiloga gli interventi contributivi stabiliti dall'accordo a carico dell'Azienda e delle Gestioni iscritti in servizio e iscritti in quiescenza.

Azienda a decorrere dal 1° gennaio 2025 a decorrere dal 1° gennaio 2026 a partire dal 1° gennaio 2028	Incremento di € 50 € 30 già corrisposti al Fondo Protezione sino al 31.12.2025 Incremento di ulteriori € 45
Gestione Iscritti in servizio Familiari a Carico a decorrere dal 1° gennaio 2026 Familiari non a Carico a decorrere dal 1° gennaio 2026	da 1,00% a 1,10% da 0,10% a 0,20% (max 0,60%) 0,10 % per familiari art. 3 comma 3 L. 104/1992 da 1,10% a 1,20%
Gestione Quiescenti Familiari a Carico a decorrere dal 1° gennaio 2026 Familiari non a Carico a decorrere dal 1° gennaio 2026	da 0,25% a 0,50% (max 1,50%) 0,25 % per familiari art. 3 comma 3 L. 104/1992 da 1,50% a 2,10%

CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE FONDO PROTEZIONE

Come sopra riportato, l'accordo, ha previsto che la contribuzione aziendale già destinata alla Gestione Fondo Protezione, a far data dal 1° gennaio 2026, venga corrisposta direttamente alla Gestione iscritti in servizio.

L'accordo inoltre è intervenuto sulla contribuzione corrisposta dagli iscritti alla Gestione Fondo Protezione come di seguito specificato.

Rimane invariata la contribuzione annua di € 10,00 a carico di ciascun iscritto in servizio/in quiescenza/destinatario dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà già coperto dalla LTC prevista dal CCNL di categoria.

L'accordo ha elevato da € 30,00 ad € 100,00 il contributo annuo a carico di ciascun iscritto non coperto dalla LTC prevista dal CCNL di categoria e dell'eventuale coniuge reso beneficiario dall'iscritto.

Da ultimo, sempre per la Gestione Fondo Protezione, l'accordo ha stabilito un contributo annuo € 60,00 a carico di ciascun iscritto alla Gestione Mista e dei rispettivi familiari resi beneficiari.

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

L'imponibile massimo previsto dall'art. 9, punto 1 dello Statuto, sul quale determinare le quote percentuali previste a carico degli iscritti alla Gestione iscritti in servizio e alla Gestione iscritti in quiescenza, rivalutato il primo gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT, per l'anno 2026 è stato elevato a € 135.000,00.

Dall'accordo è stato inoltre meglio precisato all'art. 9, punto 2 dello Statuto che le quote percentuali previste a carico degli iscritti in quiescenza e dei relativi familiari beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono applicate su tutte le voci delle pensioni di previdenza pubblica obbligatoria da comunicare all'atto del pensionamento o al momento della maturazione.

Il Fondo si farà carico di informare tutti gli iscritti quiescenti entro il primo semestre 2026 che, se beneficiari di più trattamenti pensionistici, saranno tenuti a fornire la relativa documentazione.

ULTERIORI MODIFICHE STATUTARIE

In considerazione del disavanzo nella Gestione iscritti in quiescenza che evidenzia una situazione di significativo squilibrio, le Fonti Istitutive hanno stabilito, in via straordinaria attraverso apposita previsione inserita nell'art. 35 dello Statuto, co. 4 e co. 5, di incrementare la solidarietà e la mutualità tra le due Gestioni degli iscritti in servizio e degli iscritti in quiescenza, come di seguito specificato:

- aumentare – per gli anni 2025, 2026, 2027 – dal 6% al 7% il contributo di solidarietà dalla Gestione iscritti in servizio alla Gestione iscritti in quiescenza previsto all'art. 25 comma 6 dello Statuto;
- per il solo esercizio 2025, in relazione alla Gestione iscritti in quiescenza, qualora - disposti gli accrediti ed i riversamenti di cui all'art. 25 dello Statuto ed utilizzate le riserve nei termini stabiliti dallo stesso - si evidenziasse comunque un risultato negativo si attingerà al patrimonio della Gestione anche oltre il previsto limite del 15% evitando di ricorrere al ripianamento attraverso la contribuzione straordinaria a carico degli iscritti;
- derogare, nel solo esercizio 2027, al previsto vincolo temporale di 2 anni consecutivi di utilizzo del patrimonio nella misura del 15%, stabilito dall'art. 25, comma 11 dello statuto, qualora venisse applicato per gli esercizi 2025 e 2026.

PRESTAZIONI

L'accordo interviene sul Regolamento delle Prestazioni per gli iscritti in servizio e sul Regolamento delle Prestazioni per gli iscritti in quiescenza con un'unica modifica con decorrenza dal 1° gennaio 2026: l'innalzamento della franchigia minima a carico dell'assistito da € 10,00 ad € 20,00 per le prestazioni, erogate da medici o strutture convenzionate, che rientrano nel capitolo delle specialistiche e per le prestazioni di alta diagnostica.

Le autorizzazioni emesse nel corrente esercizio per le prestazioni sopra richiamate da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026, saranno rilavorate e riemesse per adeguare l'importo della franchigia come sopra indicato.

L'accordo richiama anche il recente aggiornamento dell'elenco dei Grandi Eventi Patologici e delle Malattie Gravi e Stati Patologici deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2025.

LONG TERM CARE

Le Fonti Istitutive, inoltre, con riferimento alla Gestione Fondo Protezione hanno convenuto sull'opportunità che il Fondo individui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una copertura Long Term Care ad adesione collettiva gestita attraverso la Gestione Fondo Protezione per tutti gli iscritti e per i loro familiari beneficiari maggiorenni. A questo fine, hanno stabilito che alla Gestione Fondo Protezione confluiscano le contribuzioni riportate nell'Appendice 1, incluse le nuove contribuzione poste a carico degli iscritti e dei familiari beneficiari alla Gestione Mista, e facendo ricorso - nella misura necessaria - alle contribuzioni della Gestione iscritti in servizio e della Gestione iscritti in quiescenza.

Le Fonti Istitutive, a valle dell'attivazione della copertura LTC di cui sopra, attraverso opportuni approfondimenti in sede tecnica, anche con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, si impegnano ad individuare le possibili soluzioni a favore degli iscritti e dei rispettivi familiari maggiorenni per i quali non risulti possibile l'attivazione della suddetta polizza a motivo di situazioni soggettive (patologie pregresse/invalidità/ecc.) che potrebbero costituire clausole di esclusione dalla copertura.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ISCRIZIONE

Le Fonti Istitutive inoltre hanno stabilito di consentire l'iscrizione al FSI da parte del personale in servizio attualmente non iscritto, per sé e per gli eventuali familiari rientranti nelle previsioni statutarie.

Detta iscrizione, che dovrà essere perfezionata entro il 30 aprile 2026, avviene alle condizioni sotto specificate:

- iscrizione al Fondo Sanitario dal 1° gennaio 2026;
- possibilità di beneficiare delle prestazioni di cui all'Appendice 2 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per un periodo di due anni nel corso del quale l'Azienda verserà al Fondo il contributo a proprio carico e l'iscritto continuerà a corrispondere il "contributo di ingresso" per sé e per i familiari a carico, oltre a quanto previsto per i familiari non a carico.

IMPEGNO PER IL 2026

Al fine di proseguire gli ulteriori approfondimenti utili ad una complessiva rivalutazione della situazione di sostenibilità del Fondo, le Fonti Istitutive hanno stabilito di istituire una Commissione Tecnica per svolgere nel corso del 2026 e del primo semestre 2027, anche con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione, un'adeguata analisi relativa all'andamento patrimoniale delle Gestioni, delle prestazioni erogate, all'utilizzo degli eventuali plafond esistenti, nonché alle possibili iniziative di prevenzione, telemedicina o altre iniziative che possano migliorare le prestazioni e l'efficienza del Fondo in favore di iscritti e familiari beneficiari.

I risultati di tale approfondita analisi saranno sottoposti alle Fonti Istitutive nel luglio 2027 per determinare le iniziative da porre in atto a partire dal 1° gennaio 2028.

Il Fondo attiverà una campagna di comunicazione verso gli iscritti per gli opportuni chiarimenti relativi alle modalità operative di applicazione dell'accordo, con particolare riguardo alle attestazioni di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.104/1992, ai chiarimenti relativi all'imponibile pensionistico e alla estensione della LTC collettiva.

Cordiali saluti; i migliori auguri per le prossime festività.

Il Direttore
Mario Bernardinelli